

CONTROLLO

L'approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione – I° parte

di Francesco Rizzi

La **revisione contabile del bilancio** è stata caratterizzata negli ultimi decenni dall'avvicendamento di **diversi approcci metodologici**.

Nello specifico, a partire dalla **seconda metà del novecento** si possono individuare almeno **cinque** differenti **approcci** e segnatamente:

- l'approccio orientato al **bilancio** (*balance sheet approach*);
- l'approccio orientato alle **procedure** (*system-based approach*);
- l'approccio orientato al **rischio** (*risk based approach*);
- l'approccio orientato al **rischio d'impresa** (*business risk approach*);
- l'approccio al **rischio** nel **modello Isa** ovvero nel sistema dei **principi di revisione internazionali** (di fatto, una **rivisitazione** del *risk based approach*).

Considerato che ai sensi dell'[articolo 11 D.Lgs. 39/2010](#) la revisione legale **deve** essere svolta in conformità ai **principi di revisione internazionali**, quest'ultimo **approccio** metodologico (*risk based approach* nel modello degli **Isa**) è quello a cui il revisore legale **deve** riferirsi.

Secondo tale **approccio** il revisore deve valutare il **“rischio di revisione”** (*audit risk*) e pianificare la revisione organizzandola in modo tale da **ridurre** tale rischio a un livello **accettabile**.

Premesso che, secondo **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 200**, il **“rischio di revisione”** è definito come *“Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato”*, le problematiche che il revisore deve **risolvere** sono dunque **due**: valutare qual è il livello di **rischio di revisione** connesso allo specifico **incarico** e valutare qual è il livello **accettabile** di tale rischio.

Tanto maggiore sarà ovviamente la **distanza** tra il **rischio di revisione connesso all'incarico** e il **livello accettabile di rischio di revisione**, quanto più **intense** ed **estese** saranno le **procedure di revisione** che il revisore dovrà porre in essere.

Inoltre, secondo il suddetto principio *“Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione”*.

Pertanto, secondo tale approccio metodologico (*risk based approach*) il **“rischio di revisione”**

include in sé:

- il rischio che il **bilancio** contenga degli **errori significativi** (trattasi del “**rischio di errori significativi**”);
- il rischio che tali errori **non vengano identificati** dal revisore (trattasi del “**rischio di individuazione**”, definito dal **principio** in parola come “*Il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori*”).

Il **quadro concettuale** è infine completato dal citato **principio di revisione** con la definizione del “**rischio di errori significativi**” come “*il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile*” e con la specificazione che “*tal rischio è costituito da due componenti, di seguito descritte a livello di asserzioni*”:

- i) **Rischio intrinseco** – *La possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito;*
- ii) **Rischio di controllo** – *Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa.*

Detto ciò, è possibile **concludere** che le componenti del “**rischio di revisione**” (**audit risk - AR**) sono **tre**, e segnatamente:

- il “**rischio intrinseco**” (*inherent risk - IR*);
- il “**rischio di controllo**” (*control risk - CR*);
- il “**rischio di identificazione**” (*detection risk - DR*).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)